

Art. 6 - Diritto ad un processo equo

Sentenza del 4 ottobre 2005, Shannon c. Regno Unito, ric. n. 6563/03

Violazione dell'articolo 6 § 1 (garanzia contro l'autoincriminazione) della Cedu.

Operatività della garanzia contro l'autoincriminazione anche in inchieste extragiudiziarie, collegate per unicità del fatto con inchieste giudiziarie, anche se queste sono poi archiviate.

La Corte EDU, confermando la propria giurisprudenza, afferma che la richiesta di presentarsi per un colloquio con gli investigatori finanziari ed il mancato riconoscimento del diritto al silenzio in ordine a fatti rispetto ai quali era in corso un procedimento penale poi archiviato sono incompatibili con la garanzia contro l'autoincriminazione. Da un lato, infatti, essa opera anche se le prove autoincriminanti non sono usate in alcun procedimento penale (Funke c. France) e le esigenze della sicurezza (i problemi di investigazione criminale nel Nord Irlanda) non possono intaccare l'essenza del diritto al silenzio (Heaney and McGuinness c. Ireland); dall'altro, le garanzie apprestate per prevenire l'uso delle informazioni date in procedimenti penali risultano insufficienti, perché esse sarebbero state usate in sede penale se il ricorrente avesse fatto riferimento a prove con esse incompatibili e perché le inchieste nate separatamente sarebbero confluite in una unica indagine.

(A cura di Patrizia Salvatelli p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 19 ottobre 2005 (Grande Camera), Roche c. Regno Unito, ric. n. 32555/96

Non violazione dell'articolo 6 § 1 (accesso alla giurisdizione).

Accoglimento della qualificazione di diritto sostanziale operata dalle Corti nazionali al fine di escludere il riconoscimento di un "diritto" civile ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 CEDU.

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu.

La Corte, dopo aver riaffermato che l'art. 6 della Cedu non può essere interpretato nel senso di creare diritti sostanziali che non hanno alcuna base legale nella legislazione dello Stato contraente (Fayed c. Regno Unito), che deve essere mantenuta la distinzione tra norme procedurali e sostanziali e che l'individuazione di un "diritto" civile ai fini dell'applicazione della Cedu deve essere fatta a partire dalle previsioni della legislazione nazionale e dalla interpretazione che di essa danno le Corti nazionali (Z and Others c. Regno Unito), accetta la qualificazione come norma sostanziale che la House of Lords fa nell'analogo caso Matthews c. Ministro della Difesa della Sezione 10 del Crown Proceedings Act 1947 ed esclude l'applicabilità della Cedu.

Nel caso di specie, il ricorrente, membro dell'esercito inglese, aveva partecipato negli anni 1962-63 ad alcuni tests chimici sul gas nervino e nel 1991, avendo iniziato a soffrire di ipertensione ed asma, aveva tentato un procedimento volto al riconoscimento della responsabilità della Corona per il danno subito. Nel 1995 il Segretario di Stato aveva firmato il certificato previsto dalla Sezione 10 del 1947 Act con cui veniva bloccato il procedimento in corso e, allo stesso tempo, veniva concessa la possibilità di fare domanda per la pensione di servizio, senza la necessità di provare il nesso tra le lesioni e l'ufficio svolto. Secondo la Corte La Sezione 10 non sarebbe un'intrusione dell'esecutivo nell'ambito giurisdizionale ma sarebbe volto a facilitare l'accesso alla pensione di servizio. Le stessa Corte, poi, facendo propria la posizione dell'House of Lords, rileva, infatti, che la stessa Sezione non rimuoverebbe un'azione di risarcimento precedentemente sussistente a favore dei militari inglesi ma manterrebbe l'indiscussa assenza di responsabilità regia. Norma eccezionale rispetto al previgente sistema di common law, infatti, non sarebbe la Sezione 10 ma la Sezione 2 dello stesso 1947 Act che riconosce il diritto al risarcimento dei danni prodotti dai dipendenti della Corona a carico di privati cittadini. Nella decisione in commento, poi, non rileva il fatto che a partire dal 1987 l'esclusione contenuta nella Sezione 10 è stata rimossa con effetti non retroattivi dal Crown Proceedings (Armed Forces) Act 1987,

posta la sua inapplicabilità a fatti verificatisi anteriormente.

La delicatezza della questione è evidenziata dall'alto numero di dissenting opinions che l'hanno accompagnata (giudice Loucaides ed altri e giudice Zupančič). Questi, infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 6, sottolineano che, soprattutto nel common law, la distinzione tra norme sostanziali e procedurali è quanto mai artificiale perché i diritti sostanziali sono pure astrazioni se non esiste un meccanismo in base al quale farle valere. Inoltre, così come aveva fatto la High Court competente per il caso Matthews, i giudici dissenzianti ritengono che il fatto che l'esclusione di responsabilità della Corona nei casi ricadenti nella Sezione 10 dipenda dal rilascio discrezionale di un certificato del Segretario di Stato (organo squisitamente politico) contribuisca a qualificare la previsione in questione come una limitazione di carattere procedurale al diritto di accesso alla giurisdizione (contrariamente a quanto sostenuto dalla House of Lords, secondo cui l'intervento del Segretario di Stato sarebbe un atto dovuto), con conseguente violazione dell'art. 6 CEDU.

La Corte respinge anche tutte le altre numerose violazioni prospettate dal ricorrente, ravvisando unicamente una violazione dell'art 8 sotto il profilo del rispetto ad una vita privata, sostenendo che pur non essendo stato provato il nesso di causalità tra l'effettuazione dei test e le conseguenze dannose in senso stretto sul fisico, la prolungata mancanza di informazioni da parte delle autorità inglesi sull'effettiva nocività di tali test ha causato stress ed ansia al ricorrente.

(A cura di Patrizia Salvatelli p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo e di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia, ric. n. 36822/02
Violazione dell'art. 6 della Cedu
Costituisce violazione della Cedu l'impossibilità per il ricorrente di interrogare un testimone a carico

Il sig. Bracci cittadino italiano condannato per una serie di reati (tra i quali violenza sessuale a danno di due prostitute) a sei anni di reclusione lamenta avanti la Corte una violazione dell'art. 6 § 1 e 3 per lesione dei principi del giusto processo. In particolare denuncia di non avere potuto, né in fase di indagini né in fase dibattimentale, fare interrogare le due parti offese che lo avevano accusato ed identificato e di non avere potuto provare attraverso il test del DNA (mezzo di prova richiesto solo in appello) la propria estraneità ad uno dei fatti ascritti.

Se l'ultimo motivo viene respinto perché la legge italiana lascia al giudice di appello la discrezionalità se ammettere o meno nuove prove, il motivo relativo all'impossibilità di interrogare testi a carico viene accolto dalla Corte; la quale pur sottolineando che la legge processuale italiana consente di contestare all'imputato dichiarazioni rese nel corso delle indagini e non più ripetibili, dall'altro ritiene che, nel caso di specie, le regole della due process of law imposte dall'art. 6 siano state violate.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

v. supra anche Sentenza del 19 ottobre 2005 (Grande Camera), Roche c. Regno Unito, ric. n. 32555/96

Sentenza del 25 ottobre 2005 Niedzwiecki c. Germania, ric. n. 58453/00, e Okpisz c. Germania ric. n. 59140/00

Violazione dell'art.14 (divieto di discriminazione) in combinato con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu.

Divieto di discriminare l'accesso ai benefici sociali per minori figli di stranieri in base al tipo di permesso di

residenza.

Su ricorso di alcuni cittadini polacchi le autorità tedesche vengono condannate per la disposizione di legge che dispone che gli stranieri possano accedere ai benefici sociali previsti per i figli minori solo se in possesso di un permesso di residenza permanente ma non se in possesso di uno temporaneo, soggetto ad un rinnovo ogni due anni.

I giudici di Strasburgo, ricordando che nella Cedu il divieto di discriminazione non ha un carattere autonomo ma deve essere esaminato congiuntamente ad un'altra disposizione della Cedu, precisano di non essere chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di operare distinzioni per l'accesso ai benefici sociali in base al tipo di permesso di residenza ma solo di verificare se la legge tedesca abbia operato una differenza di trattamento che riveste carattere discriminatorio: ed effettivamente la Corte, come già riconosciuto dal Tribunale costituzionale tedesco, non ravvisa ragioni sufficienti per giustificare una differenza di trattamento tra stranieri in possesso di un permesso stabile e stranieri che non lo sono dal momento che il possesso temporaneo non costituisce un elemento adeguato a prevedere la durata della permanenza dello straniero in Germania e il conseguente accesso a strumenti che favoriscono la tutela della famiglia.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 10 (Libertà di espressione)

Sentenza del 13 settembre 2005, ric. n. 42571/98, Affaire İ.A. c. Turquie.

Non violazione dell' art. 10 della Cedu.

Il diritto di critica trova un forte limite nella tutela della libertà di coscienza e religiosa.

In controtendenza con altre pronunce sull'art. 10 della Cedu, in questa sentenza la Corte di Strasburgo dichiara la non violazione della libertà di espressione se questa lede il diritto di religione altrui. Il caso ha origine in Turchia e riguarda un editore condannato dal giudice nazionale al pagamento di una sanzione pecuniaria per aver fatto pubblicare un romanzo di carattere filosofico e teologico, in cui l'autore, Abdullah Riza Ergüven, riportava delle frasi ritenute gratuitamente offensive e profanatrici nei confronti di Maometto e di tutta la religione islamica.

La Corte europea dei diritti dell'uomo conferma tale linea giurisprudenziale sulla base del presupposto che ciascuno Stato membro può usufruire di un margine di discrezionalità più ampio nel caso entrino in gioco interessi inerenti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione altrui. Poiché, sembra dire implicitamente la Corte, in Turchia la religiosità è considerata un valore fondamentale, rispondente a un "bisogno sociale imperioso", nel bilanciamento tra i valori la libertà di coscienza prevale sulla quella d'espressione.

Si tratta sicuramente di una decisione che ha fatto molto discutere anche all'interno della Corte sia perchè sono stati impiegati quasi otto anni per giungere a una decisione sia per il contenuto della dissenting opinion pubblicata. I tre giudici dissenzienti denunciano un passo falso della Corte il quale con il caso in questione rischia di ridurre a un puro rituale l'espressione più volte utilizzata che "la libertà d'espressione non solo riguarda le informazioni ritenute inoffensive o indifferenti ma soprattutto quelle che in qualche modo scioccano o inquietano l'opinione pubblica in modo da suscitare un dibattito".

(A cura di Mina Tanzarella minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 11 (Libertà di riunione e di associazione)

Sentenza del 20 ottobre 2005, Ouranio Toxo e altri c. Grecia, ric. n. 74989/01

Violazione dell'articolo 11 della Cedu (libertà di associazione).

Divieto di esporre pubblicamente il nome di un partito in lingua macedone, oltre che greca

Questa decisione si inserisce in un filone, sempre più consistente, di difesa del dettato della libertà di associazione politica nei confronti della tutela offerta dai singoli ordinamenti nazionali. Nel caso in questione la Corte ritiene che il divieto, opposto dal tribunale della città greca di Florina, di esposizione del simbolo di un partito nella lingua greca e in quella macedone, nonché le omissioni di soccorso da parte della polizia durante l'incendio della sede del partito stesso, violino la libertà di riunione. Uno degli scopi palesi del partito, il cui nome, arcobaleno, possiede una connotazione storica del tutto peculiare essendo lo stesso utilizzato dalle forze macedoni che durante la guerra civile assediavano Florina, è quello di tutela della minoranza macedone che vive nel paese. I giudici, nel ricordare che l'essenza della democrazia sta nella capacità di risolvere le frizioni e gli scontri attraverso un dibattito aperto, ricordano, che è compito delle autorità nazionali assicurare che un partito politico, per quanto portatore di idee controverse o capaci di creare tensioni in seno alla comunità, possa riunirsi liberamente.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 20 ottobre 2005, United Macedonian Organisation Ilinden e Ivanov c. Bulgaria, ric. n. 44079/98

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto di riunirsi).

Obbligo positivo dello Stato di protezione della riunione.

La Corte di Strasburgo ravvisa una violazione del diritto di associazione dell' United Macedonian Organization alla quale tra il 1998 e il 2003 era stato ripetutamente impedito di esercitare il suo diritto di manifestare non essendo assicurato da parte delle autorità bulgare l'ordine e la sicurezza pubblica.

I giudici ricordano infatti come l'effettività del diritto di manifestare non implica da parte dello Stato un semplice obbligo di non interferenza ma anche un obbligo positivo di consentire l'esercizio di riunirsi pacificamente, prevenendo la minaccia di azioni perturbatrici e proteggendo la riunione da aggressioni di altri manifestanti

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 20 ottobre 2005, United Macedonian Organisation Ilinden - PIRIN and Others v. Bulgari, ric. n. 59489/00.

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto di associazione).

Scioglimento di un partito quale misura non necessaria in una società democratica

La Bulgaria subisce un'altra condanna per la violazione dell'art. 11 della Cedu, questa volta sotto il profilo del diritto ad associarsi liberamente, avendo la Corte costituzionale bulgara disposto lo scioglimento del partito PIRIN rappresentativo della minoranza macedone in Bulgaria senza che tale misura potesse essere considerata necessaria in una società democratica. I giudici di Strasburgo sottolineano come vi possa essere tra gli obiettivi di un partito anche quello di modificare l'ordinamento costituzionale sempre che siano rispettate due condizioni e cioè che vengano utilizzati strumenti legali e democratici e che le modifiche perseguite dal partito siano compatibili con i principi fondamentali della democrazia. La Corte sottolinea come le aspirazioni autonomistiche o perfino secessionistiche di un partito, sebbene contrarie alla struttura dello stato bulgaro, non possano considerarsi necessariamente contrarie ai principi della democrazia tra i quali rientra quello di consentire che differenti programmi politici siano proposti e discussi.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 25 ottobre 2005, IPSD c. Turchia, ric. n. 35832/97

Non violazione dell'art. 6 della Cedu. Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto di associazione).

Costituisce violazione dell'art. 11 lo scioglimento di un'associazione il cui statuto non preveda incitazioni all'uso della violenza ovvero di incitazione all'odio razziale

I membri di un'associazione, dissolta dalla magistratura turca (la IPSD, associazione di lotta contro la disoccupazione ed i prezzi eccessivi) per contrarietà dei fini statutari (o meglio di alcune proposizioni in esso contenute) con l'art. 5 § 11 e 12 della legge turca sulle associazioni (L. n. 2908), si rivolgono alla Corte affinché il governo di Ankara sia condannato per violazione degli artt. 6 e 11 della CEDU.

La doglianza relativa all'art. 6 della Cedu (ricollegata ad un utilizzo non corretto di uno strumento processuale - il ricorso straordinario nell'interesse della legge - e ad una qualificazione della fattispecie operata dalla Cassazione diversa da quella prospettata dal procuratore generale) viene rigettata dalla Corte per motivi legati al diritto interno.

Viene, invece, accolto il profilo relativo alla violazione dell'art. 11 dal momento che la dissoluzione dell'associazione (avvenuta prima che la medesima avesse incominciato le proprie attività) viene ritenuta dalla Corte illegittima poiché lo statuto dell'IPSD non conteneva principi contrari ai principi fondamentali della democrazia. La Corte sottolinea come l'associazione in questione abbia utilizzato solo mezzi legali per raggiungere gli scopi prefissati nel memorandum, il quale peraltro, -elemento ritenuto fondamentale per la decisione della Corte-, non conteneva alcun incitamento alla violenza o all'odio.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo e di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Protocollo 1, art. 1 (Protezione della proprietà)

Sentenze del 6 ottobre 2005, Draon c. Francia e Maurice c. Francia, ricorsi 1513/03 e 11810/03

Violazione dell' art. 1 del Protocollo 1 della Cedu con riferimento alla legge "anti-Perruche" sul risarcimento dei danni in seguito a errore medico; non violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo), non violazione dell'art. 8 (rispetto della vita privata e familiare)

I coniugi Draon e i Maurice sono i genitori di bambini affetti da un grave handicap congenito non accertato a causa di un errore medico in sede di diagnostica prenatale.

Prima che le azioni legali intentate contro l'ospedale fossero decise con sentenza definitiva, lo stato francese adottò la "legge Kouchner" o "legge anti-Perruche", del 4.3.2002, per limitare gli effetti della sentenza "Perruche" della Cour de Cassation. La legge ebbe l'effetto di privare i coniugi del risarcimento delle spese particolari, riconoscendo solo il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale. Con legge 11.2.2005 è stato riformato il sistema di compensazione dell'handicap in Francia.

La Corte ritiene che sulla base della legislazione precedente i ricorrenti godevano di un credito che sarebbe stato legittimamente soddisfatto, credito che rientra nella nozione di "bene" ai sensi dell'art. 1 Prot. 1. La Francia, adottando una legge che priva i ricorrenti di un bene protetto dal sistema CEDU, ha commesso un'ingerenza nel godimento di tale diritto. Il carattere retroattivo dell'applicazione della legge non costituisce in se una rottura della proporzionalità dell'intervento; tuttavia il carattere assai limitato dell'attuale compensazione, oltre all'incertezza sulla nuova legge del

2005, hanno spezzato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e il diritto protetto dalla CEDU.

È da sottolineare che la Corte si è guardata bene dall'intervenire sul punto dell'art. 8, ritenendo competenza esclusiva del legislatore francese quella di regolare l'handicap nel sistema di solidarietà nazionale, sottraendolo alla giurisprudenza (e ai conflitti tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione).

(A cura di Luisa Marin)

Protocollo 1, art. 3 (Diritto a libere elezioni)

Sentenza del 6 ottobre 2005, Hirst v. United Kingdom

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu.

La Corte di Strasburgo circoscrive il margine di apprezzamento. Follow-up della sentenza Hirst c. Regno Unito.

La Corte (in Grande Camera) fa seguito al suo precedente dello scorso anno (già commentato in questo forum, percorso: giurisprudenza Corte Europea Diritti Umani, da Esther Schutzer-Weissman (6 luglio 2004), per statuire che una restrizione del diritto di voto che si applica automaticamente a tutti i detenuti senza riguardo alla durata della pena, al tipo e alla gravità del reato commesso, costituisce una limitazione di un diritto convenzionale che si colloca al di là del margine di apprezzamento a disposizione degli Stati contraenti, pur ampio che sia.

(A cura di Luisa Marin)

